

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valerio Sangiovanni | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 5 marzo 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

All'epoca dei fatti, il ricorrente e un'altra persona (convivente, ma non familiare) avevano contratto presso la convenuta un contratto di finanziamento cointestato, acceso un conto corrente e aderito a una polizza assicurativa.

- Con l'ultimo reclamo del 17 maggio 2012 il ricorrente, tramite il proprio legale, ha ripercorso analiticamente la vicenda, richiedendo alla convenuta di *"avere il resoconto dettagliato di tutti i rapporti attualmente esistenti"* nonché *"il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi"* per quanto accaduto. In sintesi:

- in data 17/4/2008 il ricorrente aveva accompagnato presso una dipendenza della convenuta una conoscente, intenzionata a richiedere un finanziamento;
- la responsabile della dipendenza per favorire la concessione del prestito *"aveva suggerito"* di coinvolgere il ricorrente, al solo al fine di *"far aumentare il credit-scoring"*, rassicurandolo che ciò non avrebbe determinato il sorgere di alcuna obbligazione *"né come richiedente"* e *"né come garante"*. Sulla base delle informazioni ricevute lo stesso aveva quindi proceduto alla sottoscrizione della richiesta di finanziamento, le cui rate sarebbero state regolate su un conto corrente già acceso dall'interessata. Contestualmente tale dipendente aveva predisposto due polizze vita intestate ai cointestatari dei rapporti;
- successivamente sempre la predetta dipendente aveva richiesto, contrariamente a quanto in precedenza affermato, anche l'apertura del conto corrente cointestato;
- nei giorni successivi il direttore della dipendenza gli avrebbe negato la possibilità di visionare la *"documentazione sottoscritta"* e solo dopo una visura alla CRIF aveva appreso di essere *"coobbligato del fido a rientro"* richiesto il 17/4/2008 nonché di un *"mutuo chirografario"* di cui non aveva ricevuto alcuna menzione;



- con reclamo del 31/5/2008 l'interessato, dichiarando di *"essere stato vittima di artifici e raggiri"*, aveva richiesto la revoca del fido, la chiusura del conto corrente cointestato e di ricevere la documentazione sottoscritta in data 17/4/2008;
 - con riscontro del 11/09/2008 la convenuta, dopo aver precisato la natura dei rapporti intrattenuti dall'interessato (*"di cointestatario e non di semplice fideiussore"*), aveva reso noto che avrebbe provveduto alla revoca dell'affidamento e alla chiusura del conto corrente; ciò era stato anche confermato con successiva raccomandata del 3/12/2008, in riscontro alla richiesta del ricorrente del 3/11/2008;
 - Nonostante le rassicurazioni ricevute, il ricorrente aveva appreso di essere ancora *"coobligato in un altro fido"* per l'importo di € 1.800,00, sempre intestato con lo stesso nominativo e presso la convenuta, *"asseritamente concesso il 4.9.2008"*;
 - Il 9/12/2008 il ricorrente aveva presentato ricorso all'Ombudsman, che aveva rigettato l'istanza;
 - nel novembre 2010 il ricorrente aveva ricevuto una comunicazione della convenuta che lo invitava a recarsi presso la dipendenza in quanto risultava *"titolare di un rapporto continuativo"* oltre che – secondo quanto riferito verbalmente – di una polizza vita che *"considerava già estinta"*.
- Con la presentazione del ricorso, il legale ha prodotto un'ulteriore memoria difensiva, allegando la documentazione comprovante le spese sopportate dal richiedente e di cui chiede il rimborso. Tale istanza è stata integrata con successiva comunicazione del 19/7/2012.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha fatto, tra l'altro, presente, che:

- la vicenda (come sopra già rappresentata) è stata oggetto di reclami, a cui è stato dato *"adeguato riscontro"*, e successivamente sottoposta al giudizio dell'Ombudsman Bancario;
- il ricorrente, contrariamente alle *"accuse mosse"*, ha sottoscritto tutti i documenti necessari, ritenendo, quindi, *"improbabile"* che lo stesso *"abbia firmato inconsapevolmente tutti i documenti sottopostigli"*;
- come è stato precisato al ricorrente in data 3/12/2008, la convenuta – pur non ravvisando *"alcun comportamento anomalo"* – ha provveduto a estinguere il rapporto di conto corrente e l'affidamento; a comprova è stata acclusa l'interrogazione al 30/10/2008 e quella aggiornata al 3/11/2008;
- in occasione dell'estinzione è stata deliberata una nuova linea di credito su *"altro conto corrente, senza alcun tipo di coinvolgimento del ricorrente, totalmente estraneo al nuovo fido"* (tale documentazione non è stata allegata, secondo la convenuta, per motivi di *"privacy"*);
- relativamente alle interrogazioni alla CRIF prodotte dal ricorrente, le stesse risalirebbero al 25/6/2008 e 25/10/2008, mentre il conto corrente è stato estinto il 3/11/2008 (come da c/c allegati) e quindi *"ininfluenti per rappresentare eventuali violazioni da parte della banca"* e *"in ogni caso"* risulterebbero corrette in quanto l'affidamento risultava *"intestato a [...] e [ricorrente], assistito da fidejussione specifica da parte del sig. ..."*;
- relativamente alla comunicazione di novembre 2010 (questionario di adeguata verifica), è stato precisato all'interessato che tale comunicazione era stata spedita in *"maniera massiva a tutta la clientela"*, confermando *"anche per le vie brevi"* l'assenza di *"alcun tipo di rapporto"* con la convenuta;
- sarebbe da *"dimostrare il nesso di causalità tra la vicenda in esame e le altre vicissitudini del ricorrente"*; così pure risulterebbe *"sproporzionata"* l'ulteriore cifra quantificata di spese, pari € 23.485,17, rispetto all'affidamento richiesto (€ 2.200,00).

La banca ha sollevato, infine, la questione pregiudiziale di incompetenza dell'ABF.

Parte attrice chiede:

- di conoscere i rapporti esistenti con la resistente;



- la conferma che essi verranno revocati;
- la conferma della chiusura di tutti i conti correnti;
- la conferma della revoca della polizza vita;
- il risarcimento di tutti i danni.

La convenuta ha chiesto di voler respingere il ricorso:

- in via principale, *“per incompetenza temporale”*;
- nel merito, per le motivazione sopra esposte.

DIRITTO

In via preliminare va valutato se l'Arbitro Bancario Finanziario sia competente a conoscere, dal punto di vista temporale, delle contestazioni sollevate nel ricorso. Le contestazioni mosse dal ricorrente si riferiscono prevalentemente a vicende che si collocano temporalmente nel 2008. Ciò vale in particolare per le asserite scorrettezze della banca al momento della conclusione del contratto e per la segnalazione in Centrale rischi. Al riguardo bisogna partire dalla considerazione che il ricorso è datato 29 giugno 2012, è stato recapitato alla Banca d'Italia il 2 luglio 2012 ed è stato protocollato dalla Banca d'Italia in data 4 luglio 2012. Secondo le Disposizioni di Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari attualmente vigenti “non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”. Il termine “sottoposizione” indica che il ricorso deve essere già giunto presso la Banca d'Italia entro la scadenza prevista (31 giugno 2012), affinché l'ABF possa occuparsene. Nel caso di specie ciò non è avvenuto e l'ABF non è pertanto competente a conoscere del ricorso per tutte le contestazioni anteriori al 2009.

Rimane ferma solo la contestazione relativa al fatto che nel novembre 2010 il ricorrente ha ricevuto una comunicazione con invito a presentarsi presso la filiale. L'intermediario ha tuttavia chiarito che tale comunicazione è stata inviata per errore. In ogni caso è difficile identificare un danno che il ricorrente potrebbe avere patito per effetto di tale comunicazione.

Ad ogni buon conto, la resistente - con lettera del data 3 dicembre 2008 - ha confermato che il rapporto di conto corrente è stato estinto, che non risulta nessun'altra operazione di finanziamento/affidamento con il ricorrente e che la polizza è stata revocata. Tali circostanze sono state confermate nella successiva lettera della resistente del 27 giugno 2012, in cui si ribadisce che non sussiste alcun rapporto contrattuale fra il ricorrente e la resistente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso e non accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO